



Copia
N° **16** del Reg. delib.

COMUNE DI PRADAMANO

(Provincia di Udine)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013

Inviata al Comitato Regionale di Controllo il

Prot. n°

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **SEDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **19.00** nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

<i>CONSIGLIERI</i>			<i>Pres./Ass.</i>	<i>CONSIGLIERI</i>			<i>Pres./Ass.</i>
1	PITASSI	Gabriele	presente	10	DE MARCO	Tiziano	presente
2	MENOSSO	Annamaria	presente	11	MARSON	Barbara	presente
3	MOSENTA	Enrico	presente	12	BOZZI	Tiziano	presente
4	ZORZINI	Andrea	presente	13	MIOTTI	Samantha	assente
5	ZAMPIERI	Anna	presente				
6	COPPETO	Nello	presente				
7	MICHELINI	Luca	presente				
8	PIRIONI	Ermanno	presente				
9	PICCOLI	Leonardo	presente				

TOTALE: presenti 12 assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Rino Zoratto**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Gabriele Pitassi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013", allegata;
- UDITA la relazione del Sindaco che illustra la suddetta proposta;
- UDITA la discussione documentata ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- UDITO l'intervento del Consigliere De Marco che anticipa il proprio voto di astensione, come documentato ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- VISTA la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21, come modificata dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;
- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti: n. 12 - favorevoli: n. 8 - contrari: n. // - astenuti: n. 4 (Piccoli – Bozzi – Marson – De Marco);

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013", allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti: n. 12 - favorevoli: n. 8 - contrari: n. // - astenuti: n. 4 (Piccoli – Bozzi – Marson – De Marco);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a surname that appears to be 'De Marco'.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;


TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

PRESO ATTO che la competenza in merito alla fissazione delle aliquote è rimessa al Consiglio Comunale, mediante deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Digs. 446/1997, con ciò derogando alla regola generale stabilita dall'art. 42, comma 2, lettera f) del Dgls 267/2000, così come stabilito all'art. 13, comma 6 del DI 201/2011;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO di quanto recitano l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, il D.L. 16/2012 e l'art. 1 comma 380 della legge 228/2012 i comuni hanno la possibilità di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76%, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,
- ALIQUOTA DI BASE 0,76%, aumento 0,3% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito dell'imposta è riservato allo Stato,
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%, aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali,
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%, riduzione fino allo 0,1 per cento,
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE classificati nel gruppo catastale D 0,2%,
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che si riporta: "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 65, comma 1. Si considerano altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;



- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 200,00;

VISTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che recita che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che prevede che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che così recita "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";


ATTESO che a norma di quanto stabilito dalla Legge 228/2012 all'art. 1 comma 380:

lett. a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

lett. f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

EVIDENZIATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VISTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni



con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e della L. 228/2012 art.1 comma 380, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che la presente delibera deve essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 per trovare applicazione dall'1 gennaio 2013;

ATTESO che le esigenze di equilibrio del bilancio 2013, in corso di approvazione, non consentono riduzioni delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) rispetto a quelle fissate dal Decreto Legge 201/2011 anche e soprattutto, in relazione al fatto che lo Stato trattiene al Comune il maggior gettito IMU calcolato ad aliquota base e che, quindi, eventuali riduzioni di aliquota gravano doppiamente sugli equilibri di bilancio, sia come minore entrata che come riduzione dei trasferimenti erariali.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13/02/2012 avente ad oggetto la nomina funzionario responsabile IMU;

VISTO il D. lgs. 267 del 18/08/2000;

PROPONE



1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2013:
 - Aliquota di base 0,76 per cento,
 - Aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito dell'imposta è riservato allo Stato,
 - Aliquota allo 0,4 per cento a favore di:
 - √abitazione principale e per le relative pertinenze,
 - √abitazioni e relative pertinenze, possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate,
 - √l'unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - Aliquota allo 0,2 per cento a favore di fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. Di fissare per l'anno 2013 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2 dell'art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in euro € 200,00 alle:
 - √ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze,
 - √ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
 - √ unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
 - √ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le



stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come previsto all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Pradamano, 8 luglio 2013

 IL SINDACO
G. PITASSI


Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraesposta.

Pradamano, 8 luglio 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Mariacristina Virgilio



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Gabriele Pitassi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rino Zoratto

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che copia della presente deliberazione oggi **19/07/2013** viene affissa all' albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 03/08/2013 , e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

addì 19/07/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Segretario Comunale
Zoratto dott. Rino

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **19/07/2013** al 03/08/2013

addì 05/08/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

16 LUG. 2013

- poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17);

- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17);

addì 19 LUG. 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Il Segretario Comunale
F.to Zoratto dott. Rino

Si certifica che in esito al richiesto esame di legittimità il Co. Re.Co. ha espresso le seguenti osservazioni:

addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 19/07/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott. Rino Zoratto)

